



CITTA' DI MILETO

Provincia di Vibo Valentia

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT DEL COMUNE DI MILETO**

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 17 del 18.6.2013

REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT DEL COMUNE DI MILETO

INDICE

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

- Articolo 1 - Oggetto e finalità.
- Articolo 2 - Definizioni.
- Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi.
- Articolo 4 - Classificazione delle attività sportive.
- Articolo 5 - Ripartizione delle competenze.

TITOLO II – USO DEGLI IMPIANTI

CAPO I – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Articolo 6 - Criteri per la concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi.
- Articolo 7 - Istanze escluse dal procedimento di concessione.
- Articolo 8 - Procedimento per il rilascio della concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi.
- Articolo 9 - Regole per i periodi temporali di utilizzazione degli impianti.
- Articolo 10 - Obblighi dei concessionari in materia di tariffe.
- Articolo 11 - Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il titolare della concessione in uso temporaneo di impianti sportivi.
- Articolo 12 - Azioni sanzionatorie nei confronti del concessionario d'uso.

CAPO II – USO DEGLI IMPIANTI SPARTIVI DA PARTE DEI CITTADINI SINGOLI O IN GRUPPO

- Articolo 13 - Disposizioni generali sull'uso degli impianti sportivi.
- Articolo 14 - Divieti validi per tutti gli impianti sportivi.
- Articolo 15 - Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni.

TITOLO III – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE

- Articolo 16 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi.
- Articolo 17 - Corresponsione delle tariffe.

TITOLO IV – DISCIPLINA GENERALE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Articolo 18 - Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi.
- Articolo 19 - Regole inerenti alla concessione in gestione ed uso degli impianti sportivi di quartiere
- Articolo 20 - Regole inerenti alla concessione in gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica.
- Articolo 21 - Norme comuni a tutte le concessioni in gestione.
- Articolo 22 - Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità.

TITOLO V – ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

CAPO I – CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE

- Articolo 23 - Concessione di contributi per attività sportive.
- Articolo 24 - Condizioni necessarie per l'ammissibilità e l'inderogabilità del contributo.
- Articolo 25 - Criteri per la quantificazione dei contributi per attività sportive.
- Articolo 26 - Altre forme di sostegno alle attività sportive.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 27 - Rinvii.
- Articolo 28 - Norme transitorie, entrata in vigore ed abrogazione di norme.

ALLEGATI

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA' DI MILETO.

ALLEGATO B - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI
SOGGETTI RICHIEDENTI LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DI IMPIANTI
SPORTIVI.

ALLEGATO C - CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ
SPORTIVE.

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento detta la disciplina relativa:
 - a. alla classificazione degli impianti sportivi comunali e delle attività sportive;
 - b. alla ripartizione delle competenze in materia di impianti sportivi comunali e di attività ed iniziative comunali per lo sport;
 - c. all'uso degli impianti sportivi;
 - d. alla concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi;
 - e. alla concessione in gestione degli impianti sportivi;
 - f. ai criteri di determinazione delle tariffe dovute per l'uso degli impianti sportivi;
 - g. ai criteri generali da osservare ai fini dell'accoglimento delle istanze di contributo per attività e iniziative in ambito sportivo e ai fini della quantificazione del contributo stesso;
 - h. alle attività comunali di promozione dello sport e di collaborazione agli eventi sportivi;
2. Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli eventualmente acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in dotazione agli stessi, sono destinati ad uso pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione cittadina.
3. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le società ed associazioni sportive, le Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero.
4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze delle attività istituzionali delle scuole, comprese quelle extracurricolari e compatibilmente con i servizi post-scolastici attivati dal Comune per gli alunni e le loro famiglie nella medesima sede scolastica, sono messi a disposizione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Mileto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
 1. per **impianto sportivo** il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 2. per **attività sportiva** la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo e ludico;
 3. per **concessione in uso temporaneo** il provvedimento con il quale il Comune autorizza e disciplina in dettaglio l'utilizzazione di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo ovvero l'utilizzazione dell'impianto sportivo nel suo complesso per lo svolgimento di attività sportiva od altre attività compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto, per un periodo di tempo limitato (una o più fasce orarie nell'ambito dell'orario giornaliero di apertura, uno o più giorni nell'ambito della settimana, per un durata temporale complessiva compresa tra il minimo di 1 giornata ed il massimo di 1 anno di attività sportiva);
 4. per **concessione in uso e in gestione**, il provvedimento con il quale il Comune concede ad un terzo l'uso di un impianto sportivo per un periodo di tempo, di regola, superiore ad 1 (un) anno e contemporaneamente affida al medesimo soggetto e per il medesimo periodo la gestione dell'impianto;
 5. per **concessione in gestione**, il provvedimento con il quale il Comune affida ad un terzo i servizi di gestione di un impianto sportivo;
 6. per **concessione di costruzione e gestione** il contratto disciplinato dall'art. 143 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;
 7. per **corrispettivo** l'importo che il Comune può corrispondere, ove previsto dalla relativa convenzione, al concessionario della gestione degli impianti privi di rilevanza economica;
 8. per **tariffe** le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune ovvero al gestore dell'impianto [soggetto titolare di una delle forme di concessione di cui ai precedenti punti 4), 5) e 6)] a fronte dell'utilizzo del medesimo;
 9. per **anno di attività sportiva** il periodo intercorrente per convenzione fra il 1° luglio ed il 30 giugno

dell'anno successivo, salvo regole diverse valide per le singole discipline sportive.

Articolo 3- Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
 - a. impianti di interesse cittadino;
 - b. impianti di interesse di quartiere;
 - c. impianti privi di rilevanza economica.
2. Sono classificati come **impianti sportivi di interesse cittadino**:
 - a. tutti gli impianti che assolvono funzioni di interesse generale per la città, tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche strutturali, dell'ampiezza dell'utenza servita, delle destinazioni d'uso prevalenti e della loro conformità alle disposizioni regolamentari del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive relative alle discipline sportive che in essi si praticano per lo svolgimento di gare di livello nazionale o internazionale;
 - b. gli impianti che abbiano una eventuale destinazione d'uso vincolata allo svolgimento esclusivo di attività sportive di rilievo ultracittadino, nazionale o internazionale;
3. Sono classificati come **impianti sportivi di interesse di quartiere** gli impianti, non classificati come impianti di interesse cittadino, che, per ubicazione e bacino d'utenza di riferimento, risultino inseriti nell'ambito territoriale di un quartiere della Città.
4. Le palestre ubicate negli edifici scolastici ovvero in edifici annessi o adiacenti agli stessi sono a servizio delle attività propriamente scolastiche, dei servizi post-scolastici erogati dal Comune agli alunni e alle loro famiglie e delle attività extradidattiche rivolte ai medesimi soggetti e gestite dalla competente istituzione scolastica o dall'Amministrazione Comunale, anche tramite organismi ed associazioni a ciò incaricati, secondo un calendario annuale di utilizzo dei locali scolastici concordato per ogni anno scolastico tra il Comune e le Istituzioni scolastiche. Al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi di cui sopra, le palestre scolastiche, salvo giustificate eccezioni, sono considerate impianti sportivi di interesse di quartiere.
5. Le aree gioco all'aperto dotate di impianti sportivi, ove siano di pertinenza di edifici scolastici, in analogia con quanto stabilito nel comma 3, sono assoggettate al medesimo regime previsto per le palestre scolastiche.
6. Sono classificati come impianti sportivi a rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.
7. Sono classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e comunque tale da richiedere necessariamente il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici.
8. Alla data di adozione del presente Regolamento, la classificazione degli impianti sportivi risulta dal documento Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento stesso. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o di quelli acquisiti a terzi, nonché la modificazione della classificazione esistente, si effettuano con deliberazione della Giunta Comunale sentita la Commissione Consiliare competente.
9. La suddivisione degli impianti sportivi fra le varie tipologie previste dal presente articolo non assume rilievo ai fini fiscali e rileva invece, sotto il profilo politico-amministrativo, ai fini della gestione degli impianti, nonché ai fini della determinazione della politica tariffaria dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 – Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono utilizzati principalmente e prevalentemente per la pratica di attività sportive di interesse pubblico.
2. In relazione alla finalità di cui al comma precedente sono considerate di interesse pubblico le seguenti attività:
 - a attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti organizzati da enti, organismi e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.;
 - b attività sportiva a carattere amatoriale o non agonistico;
 - c attività di avviamento allo sport destinata a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 15 anni o agli alunni delle scuole in accordo con le Istituzioni scolastiche e con i programmi di attività approvati dalle stesse;
 - d attività motorio-sportiva specificamente indirizzata ai disabili;
 - e attività motorio-sportiva specificamente indirizzata agli anziani;
 - f attività socio-ricreativa mirata a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

Articolo 5 – Ripartizione delle competenze

1. Ai fini del razionale utilizzo e della gestione ottimale degli impianti sportivi comunali, le competenze in ordine all'attuazione del presente Regolamento sono ripartite secondo quanto stabilito nei successivi commi.
2. **Il Consiglio Comunale:**
 - a approva gli atti di indirizzo per la programmazione, lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi cittadini;
 - b definisce con il presente Regolamento e modifica con successivi atti di indirizzo i criteri generali che presidono alla classificazione degli impianti sportivi, alle attività e agli atti relativi alle diverse forme di gestione degli impianti sportivi, all'uso degli impianti da parte dei cittadini e delle società sportive, alla concessione dei contributi per attività sportive, alla determinazione delle tariffe dovute dagli utilizzatori degli impianti ed alle ulteriori attività ed iniziative poste in essere dal Comune per promuovere lo sport in città e favorire la diffusione della pratica sportiva fra i cittadini;
3. **La Giunta Comunale:**
 - a. provvede alla classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione e di quelli acquisiti da terzi, nonché alla modifica della classificazione esistente nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale;
 - b. approva le tariffe per l'uso degli impianti predisposta dal Dirigente responsabile sulla base del piano dei costi, al fine di garantire la totale copertura dei costi.
 - c. approva le linee di indirizzo per la predisposizione delle convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione e delle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi;
 - d. approva, conformemente al disposto dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs 18.08.2000 n.267 (T.U.E.L), l'atto con cui si individuano le condizioni e le regole fondamentali per l'affidamento diretto, mediante convenzione, dei servizi di gestione di impianti sportivi nei casi eccezionali di cui all'art. 23.
 - e. approva gli schemi delle convenzioni tipo di disciplina delle concessioni in gestione degli impianti sportivi;
 - f. approva lo schema della convenzione-tipo di disciplina delle concessioni in uso temporaneo degli impianti sportivi nonché gli atti di disciplina dei relativi procedimenti amministrativi;
 - g. approva i regolamenti d'uso specifici di ciascun impianto, in relazione alle particolari caratteristiche strutturali, funzionali e organizzative del medesimo;
 - h. formula e approva gli atti di indirizzo in materia di gestione dei singoli impianti, in conformità a quanto previsto nell'art. 20, comma 6;
 - i. formula e approva i piani annuali di utilizzo degli impianti sportivi e adotta i conseguenti atti relativi alle concessioni in uso temporaneo degli impianti stessi alle società ed associazioni sportive richiedenti; approva il calendario annuale di funzionamento e gli orari di apertura al pubblico degli impianti sportivi;
 - j. stabilisce periodicamente, in rapporto alle scelte di politica sportiva ed alle priorità risultanti dai

programmi di attività dell'Amministrazione, le linee di indirizzo in materia di concessione dei contributi per le attività sportive ed approva gli atti di disciplina dei relativi procedimenti e quantifica le somme necessarie.

- k. approva annualmente il piano delle attività di promozione della pratica sportiva per i cittadini;
- l. concede la collaborazione dell'Amministrazione Comunale a specifiche iniziative di terzi in ambito sportivo purché rivestano rilevante interesse per la cittadinanza, individuando, caso per caso, le modalità della collaborazione.

4. I Responsabili dei Servizi:

- a. provvedono al rilascio delle concessioni in uso temporaneo degli impianti sportivi o di singoli spazi interni agli stessi nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti;
- b. provvedono con appositi atti alla erogazione dei contributi richiesti per lo svolgimento delle attività sportive e per la realizzazione di iniziative specifiche in ambito sportivo, nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti, come contenute nel presente Regolamento;
- c. provvedono all'espletamento, fino all'adozione dei relativi provvedimenti finali, dei procedimenti relativi all'affidamento delle concessioni dei servizi di gestione degli impianti sportivi, la cui disciplina è dettata nel Titolo IV del presente Regolamento;
- d. approvano e sottoscrivono le convenzioni di disciplina dei rapporti di concessione di cui alla precedente lettera c);
- e. predispongono la proposta relativa alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi da sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta Comunale;
- f. provvedono a tutte le attività necessarie a garantire il regolare funzionamento degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune;
- g. esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti da parte degli utenti e sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte dei rispettivi concessionari;
- h. svolgono ogni altra funzione loro attribuita in ambito sportivo dal presente regolamento ovvero che rientri nella sfera di competenza propria del dirigente secondo la legge e i regolamenti, secondo lo Statuto del Comune e gli ulteriori regolamenti comunali vigenti.

TITOLO II – USO DEGLI IMPIANTI

CAPO I - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 6 – Criteri per la concessione degli impianti sportivi in uso temporaneo a terzi

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere usati da tutti i cittadini e da tutte le società ed associazioni sportive che svolgono la loro attività in tutto o in parte nel territorio comunale.
2. Le istanze di concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo sono assoggettate ad un esame preliminare concernente la loro ammissibilità e la congruenza dell'impianto rispetto alla natura ed alle caratteristiche delle attività che dovranno essere svolte. L'esito positivo della verifica di cui sopra consente di adottare il provvedimento di concessione, salvo che l'uso dell'impianto non sia stato richiesto nello stesso periodo temporale o nella medesima fascia oraria da più richiedenti. In tal caso verrà preferito il richiedente che ottiene il miglior risultato nella valutazione comparativa effettuata mediante l'applicazione dei criteri generali individuati e riportati nella Tabella di cui all'Allegato B. Ulteriori criteri riferiti specificamente a singoli impianti o tipologie di impianti potranno essere individuati e disciplinati con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Qualora, nonostante l'applicazione dei criteri individuati nel precedente comma, permanesse una situazione di parità fra due o più richiedenti, saranno utilizzati nell'ordine i seguenti ulteriori criteri di preferenza:
 - a. maggior numero di anni di presenza organizzata del soggetto richiedente nel territorio cittadino;
 - b. maggior numero di atleti tesserati;
 - c. maggiore intensità di utilizzo dell'impianto (calcolata moltiplicando il numero dei partecipanti all'attività risultanti dall'istanza per il numero complessivo di ore di utilizzo richieste nel periodo interessato).

Nel caso in cui la situazione di parità permanga anche dopo l'utilizzo in progressione dei tre suddetti

criteri, la concessione sarà rilasciata in base al criterio dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

4. Limitatamente al periodo temporale coincidente con l'anno scolastico e all'orario 8,00 –14,00, le istanze di concessione presentate dalle Istituzioni scolastiche cui compete la gestione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio cittadino e riferite a impianti sportivi non assegnati alle Istituzioni stesse, purché motivate da specifiche esigenze didattiche e curricolari, sono accolte con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra istanza. L'uso degli impianti conseguente alle concessioni di cui al presente comma è totalmente gratuito.
5. I criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche nei procedimenti relativi ad istanze di concessione d'uso temporaneo relative a singole manifestazioni sportive, culturali, ricreative o di altra natura, di una o più giornate ad eccezione delle iniziative di straordinario interesse per la città, dichiarate tali a seguito di volontà manifestata dalla Giunta Comunale con apposito atto.
6. Il Comune ha l'obbligo di rispondere alle istanze di concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi, in modo motivato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa istanza.

Articolo 7 – Istanze escluse dal procedimento di concessione

1. Le istanze presentate da Società o soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, si siano resi responsabili di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi assunti all'atto della concessione, ovvero abbiano reso inservibile l'impianto anche solo in parte ovvero lo abbiano comunque deteriorato senza aver provveduto all'integrale risarcimento del danno, ovvero, infine, risultino ancora debitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale dei canoni tariffari relativi alle precedenti concessioni, sono dichiarate inammissibili e pertanto escluse d'ufficio dal procedimento di concessione.

Articolo 8 – Procedimento per il rilascio della concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi

1. I provvedimenti di concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi sono adottati dal Responsabile del Servizio Comunale competente per lo Sport nel rispetto dei termini, delle regole e delle ulteriori disposizioni approvate dalla Giunta Comunale negli atti di disciplina dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Ai provvedimenti dei responsabili dei servizi adottati ai sensi del comma 1 è allegata la convenzione contenente le condizioni d'uso dell'impianto e le regole che il concessionario è tenuto ad osservare, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento. Lo schema-tipo di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 9 – Regole relative ai periodi temporali di utilizzazione degli impianti

1. L'uso delle palestre scolastiche e degli altri impianti sportivi destinati ad essere fruiti anche temporaneamente dalle scolaresche in base agli atti di assegnazione di edifici e strutture a servizio delle Istituzioni scolastiche è riservato a queste ultime e all'Amministrazione Comunale, di regola fino alle ore 17,00, per lo svolgimento delle attività didattiche curricolari nonché per lo svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche che presentino le seguenti caratteristiche:
 - a. siano specificamente rivolte agli alunni e/o e alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola di riferimento;
 - b. siano gestite dalle Istituzioni scolastiche, dall'Amministrazione Comunale o da terzi espressamente incaricati o autorizzati dalle istituzioni scolastiche o dall'Amministrazione Comunale;
 - c. siano previsti dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola approvato dal competente Organo scolastico.
2. Nella fascia oraria pomeridiana antecedente alle ore 17,00 le palestre scolastiche e gli altri impianti sportivi a servizio delle scuole possono essere utilizzati per attività sportive o extrasportive diverse da quelle precisate nel precedente comma e quindi non collegate in alcun modo all'utenza e alle attività scolastiche, esclusivamente previo atto di intesa concordato tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituzione scolastica.
3. In caso di mancata o ridotta utilizzazione degli impianti sportivi da parte dei concessionari d'uso durante

i periodi delle festività natalizie e pasquali, l'Amministrazione Comunale, a seconda delle caratteristiche strutturali di ciascun impianto, nel rispetto dei criteri dell'economicità e dell'efficienza della gestione, nonché al fine di favorire la fruizione degli impianti da parte del pubblico individuale nei periodi in cui le persone dispongono di più ampie quote di tempo libero utilizzabile per attività sportive o motorie, si riserva alternativamente:

- a. di sospendere l'attività ed il funzionamento degli impianti;
 - b. di ampliare gli orari di apertura relativi al pubblico individuale, ovvero di destinare l'uso dell'impianto in via esclusiva al pubblico individuale;
 - c. di adottare provvedimenti che combinano entrambe le misure più sopra individuate.
4. Il mancato utilizzo dell'impianto concesso in uso temporaneo deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale per iscritto almeno 48 ore prima del momento iniziale del periodo di concessione e, di regola, non comporta alcuna riduzione o rimborso della tariffa, salvo che nei seguenti due casi:
- a. quando il mancato utilizzo è dovuto a causa imputabile all'Amministrazione Comunale;
 - b. quando, a seguito della comunicazione di mancato utilizzo dell'impianto da parte del concessionario, l'Amministrazione Comunale abbia concesso l'impianto ad altri soggetti.
5. L'utilizzazione dell'impianto in misura maggiore di quanto stabilito nell'atto di concessione, con riferimento agli spazi ovvero agli orari, comporta una maggiorazione della tariffa da pagare in misura corrispondente alla quota di maggiore utilizzo effettivamente rilevata.
6. Relativamente alle giornate durante le quali si svolgono le partite dei campionati o tornei ufficiali, l'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente a condizione che il soggetto interessato, ancorché già titolare di un atto di concessione in uso temporaneo dell'impianto per il periodo nel quale ricadono i giorni feriali o festivi nei quali è previsto lo svolgimento delle partite, inoltri in tempo utile il calendario preordinato dalla competente Federazione sportiva ovvero la documentazione sostitutiva dalla quale risultino le date stabilite per le singole partite o gare. In mancanza della predetta documentazione l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali sanzioni o penalità comminate dalla Federazione sportiva di appartenenza per la partita o gara non disputata.

Articolo 10 – Obblighi dei concessionari in materia di tariffe

1. Le tipologie e gli importi delle tariffe dovute per la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi sono stabilite in un apposito tariffario annualmente approvato dalla Giunta Comunale, proposto dal Dirigente responsabile.
2. L'esenzione dal pagamento delle tariffe ovvero l'applicazione di misure di agevolazione sono possibili esclusivamente nella misura e nei casi anch'essi stabiliti nel predetto tariffario.
3. Il pagamento della tariffa è dovuto, nella misura stabilita nel tariffario, anche nel caso in cui l'uso dell'impianto sia stato richiesto ed accordato subordinatamente al verificarsi di situazioni di maltempo, ancorché tale situazione non si sia prodotta e l'impianto non sia stato utilizzato.
4. In caso di concessioni d'uso temporaneo dell'impianto per periodi di tempo di durata pari od inferiore a trenta giorni, la tariffa dovuta deve essere versata in unica soluzione e in via anticipata rispetto alla data di inizio del periodo di utilizzo dell'impianto. In tutti gli altri casi la tariffa può essere versata in più rate fino ad un massimo di quattro nel caso di concessioni di durata pari ad un anno di attività sportiva.
5. Oltre al versamento della tariffa, il concessionario è obbligato ad effettuare il deposito cauzionale nella misura fissata dal tariffario di cui sopra. La cauzione è versata a garanzia del puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla convenzione sottoscritta all'atto della concessione ed è svincolata a seguito della constatazione dell'avvenuto pagamento della tariffa e del fatto che non sono stati arrecati danni all'impianto in conseguenza dell'utilizzo da parte del concessionario. La Giunta Comunale può determinare in via generale i casi in cui non è richiesta la prestazione della cauzione.

Articolo 11 – Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il titolare della concessione in uso temporaneo di impianti sportivi

1. La disciplina generale dei rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto titolare della concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo (con particolare riferimento agli obblighi

da adempiere nell'utilizzazione dell'impianto, compresi quelli relativi alla gestione della sicurezza, ai divieti da osservare, alle responsabilità e relative sanzioni e alle facoltà ed obblighi posti in capo all'Amministrazione concedente) è dettata con apposito atto deliberato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione dello schema-tipo di convenzione di cui all'art. 8.3 e riportata integralmente nella convenzione allegata a ciascun provvedimento concessorio.

Articolo 12 – Azioni sanzionatorie nei confronti del concessionario d'uso.

1. Ove si accerti l'inadempimento o l'inosservanza degli obblighi nascenti dall'atto di concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire nei confronti del concessionario in uno o più dei seguenti modi in relazione alla gravità e alle conseguenze del caso:
 - a. revoca della concessione in caso di reiterata inosservanza o inadempimento di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto;
 - b. azione risarcitoria dei danni arrecati all'impianto in conseguenza dell'inadempimento;
 - c. revoca della concessione in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuta ovvero in caso di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si è reso responsabile il concessionario.
2. Le istanze di concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi presentate dal soggetto che risulti ancora in debito verso il Comune della tariffa dovuta per una precedente utilizzazione di impianti sportivi comunali oppure del versamento di somme richieste a titolo di risarcimento danni devono essere rigettate salvo che non si provveda alla regolarizzazione del pagamento entro trenta giorni dall'istanza.
3. In caso di revoca della concessione è esclusa qualunque possibilità per il concessionario di chiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte, con atto motivato, la concessione in uso per motivi di interesse pubblico ovvero a scopo di tutela preventiva della incolumità delle persone e/o dell'integrità del bene comunale senza che nulla il concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
5. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di concessione in uso temporaneo, specialmente quelle relative ad un uso dell'impianto non conforme a quello stabilito dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere accertate in contraddittorio fra il concessionario ed i referenti dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DEI CITTADINI SINGOLI O IN GRUPPO

Articolo 13 – Disposizioni generali sull'uso degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi del Comune di Mileto è aperto a tutti i cittadini ed è garantito a tutte le società ed associazioni sportive che operano nel suo territorio entro i limiti della capacità ricettiva massima degli impianti stessi e in conformità ai calendari di apertura e funzionamento approvati dall'Amministrazione Comunale.
2. Sono destinatari delle norme di cui al presente capo:
 - a. i diversi Servizi dell'Amministrazione Comunale, nelle persone dei rispettivi Responsabili a cui l'impianto sportivo risulta assegnato in via temporanea per lo svolgimento di attività che comportano l'uso di uno o più impianti sportivi;
 - b. le Istituzioni scolastiche, nelle persone dei Dirigenti scolastici, a cui l'impianto sportivo risulta assegnato in modo stabile ovvero in via temporanea per lo svolgimento delle attività di istituto;
 - c. i soggetti giuridici, nelle persone dei legali rappresentanti, a cui l'impianto sportivo risulta concesso in uso temporaneo;
 - d. gli utenti singolarmente intesi (facenti parte del "pubblico individuale"), che utilizzino l'impianto in base ad un valido titolo di accesso.
3. I soggetti già individuati nel precedente comma alle lettere a), b) e c), nonché i soggetti che esercitano le funzioni di gestore degli impianti a seguito dell'affidamento della concessione in gestione come disciplinato dal presente Regolamento, sono tenuti ad assicurare l'osservanza da parte dei fruitori finali dell'impianto delle norme contenute nel presente titolo.

4. L'uso degli impianti sportivi (inteso come locali, servizi ed attrezzature in dotazione agli stessi) avviene a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei relativi accompagnatori in caso di minori, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale, salvo quella derivante da vizi imputabili alla struttura dell'impianto ed alle attrezzature in dotazione allo stesso di proprietà del Comune.
5. L'Amministrazione Comunale, ovvero il gestore dell'impianto, in caso di impianti gestiti da terzi mediante concessione, non è responsabile degli indumenti, oggetti e valori lasciati negli impianti sportivi, anche se custoditi negli appositi armadietti, né è responsabile delle attrezzature e dei beni temporaneamente depositati nei locali dell'impianto dai fruitori dello stesso, siano essi persone fisiche o società sportive, a meno che non risulti preventivamente stipulato tra le parti interessate un apposito contratto di deposito.
6. Il calendario annuale di funzionamento e gli orari di apertura al pubblico degli impianti sportivi sono approvati dalla Giunta Comunale. Il calendario di funzionamento evidenzia il periodo, nell'ambito dell'anno di attività sportiva, durante il quale l'impianto è in funzione ed i giorni singoli e/o i periodi nei quali rimane chiuso. E' di regola escluso il funzionamento degli impianti sportivi nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. Per orario di apertura di un impianto si intende l'insieme delle fasce orarie di apertura al pubblico dell'impianto stesso nell'arco del giorno e della settimana. L'orario di apertura al pubblico deve distinguersi dall'orario di funzionamento che comprende anche i periodi temporali nei quali l'impianto, pur essendo chiuso al pubblico, è in funzione per lo svolgimento di attività interne di gestione curate dagli addetti all'impianto. L'orario massimo di funzionamento dell'impianto è compreso, di regola, fra le ore 7,30 e le ore 0,30. In determinati impianti sportivi l'orario di apertura al pubblico è ulteriormente distinto in orario riservato al pubblico individuale ed orario riservato alle società sportive (ed altri soggetti titolari di concessione in uso temporaneo).
7. Gli utenti non possono accedere agli impianti in orari diversi dall'orario ufficiale di apertura, intendendosi per quest'ultimo quello approvato dai competenti organi comunali ai sensi del presente Regolamento.
8. L'ingresso all'area sportiva degli impianti ai fini dell'uso sportivo della stessa è consentito esclusivamente:
 - a. con riferimento al pubblico individuale: ai cittadini aventi titolo valido per la fruizione sportiva dell'impianto;
 - b. con riferimento ai soggetti titolari di concessione in uso temporaneo o di concessione in gestione e in uso alle persone (singoli o gruppi) autorizzate dal concessionario;
 - c. con riferimento ai destinatari di atti di assegnazione in via temporanea o permanente degli impianti (Servizi comunali per attività istituzionali che richiedono l'uso degli impianti e istituzioni scolastiche): alle persone (singoli o gruppi) autorizzate dall'assegnatario.
9. Ogni utente ha il dovere di segnalare al Comune o al gestore, se diverso dal Comune, eventuali carenze o criticità che potrebbero costituire una fonte di pericoli o di danni per le persone o le cose. Ogni utente ha altresì il diritto di comunicare all'Amministrazione Comunale rilievi, osservazioni e suggerimenti che possano contribuire al miglioramento dell'assetto funzionale ed organizzativo degli impianti sportivi e della qualità dei servizi resi.
10. I frequentatori degli impianti sportivi sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'uso dei locali, spogliatoi, docce, servizi igienici, arredi, attrezzi e quant'altro presente negli impianti stessi, in modo che sia mantenuta l'ottimale fruibilità dell'impianto. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.
11. Per i minori, singolarmente o in gruppo, l'accesso agli impianti sportivi nelle fasce orarie riservate alle società sportive, alle scuole e, in generale, ai soggetti che hanno ottenuto la concessione in uso temporaneo dell'impianto, è subordinato alla presenza di un accompagnatore maggiorenne (dirigente o responsabile del gruppo sportivo, insegnante, ecc.).

Articolo 14 – Divieti validi per tutti gli impianti sportivi

1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:
 - a. divieto di accesso all'area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l'accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
 - b. divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche, con esclusione delle aree di

- connessione;
- c. divieto di introduzione e/o utilizzazione nell'impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
 - d. divieto di introduzione di animali nell'impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l'utilizzazione di animali;
 - e. divieto di uso improprio degli spazi per l'attività sportiva e dei locali di servizio dell'impianto sportivo, quando da tale uso derivano conseguenze che arrecano nocimento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto ed al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
 - f. divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono;
 - g. divieto di utilizzazione dell'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto;
2. Agli impianti sportivi si intendono applicati gli altri divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.
 3. I fruitori degli impianti sportivi sono altresì tenuti ad osservare gli eventuali ulteriori divieti, peculiaramente riferiti a singoli impianti o a gruppi omogenei di impianti, previsti dai relativi regolamenti d'uso approvati dalla Giunta Comunale.
 4. I divieti elencati nei precedenti commi ed i regolamenti d'uso dei singoli impianti sono contenuti in appositi avvisi esposti al pubblico nell'area di ingresso degli impianti e in tutte le aree interessate da specifici divieti.
 5. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo e degli ulteriori specifici divieti disposti per i singoli impianti con i regolamenti e le ordinanze di cui al successivo art. 16 è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dai regolamenti comunali vigenti in materia. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i competenti organi di Polizia Municipale a seguito dell'azione di accertamento di cui al successivo art. 16.

Articolo 15 – Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni

1. Il personale dell'Amministrazione Comunale incaricato di svolgere attività di sorveglianza sul corretto uso degli impianti e di accertamento di eventuali violazioni può accedere a tutti gli impianti sportivi comunali e alle aree ed ai locali di pertinenza degli stessi, a condizione che il personale stesso renda noti al responsabile dell'attività o al concessionario (ove presente) generalità, ufficio di appartenenza e ruolo in esso rivestito.
2. Ai fini dell'esercizio di funzioni di vigilanza, oltre al personale comunale di cui al precedente comma ed agli agenti di Polizia Municipale, può accedere ai locali degli impianti sportivi solo il personale preposto dal gestore dell'impianto a tali funzioni.
3. L'accertamento delle violazioni delle norme contenute nel presente titolo è eseguito nel rispetto delle disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni ed è affidato al Corpo di Polizia Municipale.
4. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della Legge 689/1981.

TITOLO III - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE

Articolo 16 – Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Di regola l'uso degli impianti sportivi è consentito, da parte degli utenti e dei soggetti titolari di concessione in uso temporaneo degli impianti stessi, dietro il pagamento delle relative tariffe.
2. Nel tariffario annualmente approvato dalla Giunta Comunale, secondo quanto stabilito nell'art. 5, comma 3, lett. b), sono stabiliti:
 - a. le diverse tipologie e formule tariffarie previste per ciascun impianto in rapporto allo spazio

- utilizzato, alla durata temporale dell'utilizzo (esempio: tariffe orarie, giornaliera, ecc.), al tipo di attività da svolgere (esempio: allenamenti, gare, ecc.) e ad eventuali altri criteri correlati alla specificità dell'impianto e/o della disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
- b. gli importi delle tariffe o le modalità di calcolo in caso di importi non predeterminabili in misura fissa;
 - c. i termini e le modalità di versamento delle tariffe;
 - d. le eventuali agevolazioni ed esenzioni;
 - e. gli importi, i termini e le modalità di versamento degli eventuali depositi cauzionali;
 - f. le eventuali incombenze aggiuntive poste a carico dell'utilizzatore.
3. La Giunta Comunale approva il tariffario di cui al precedente comma nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento, degli atti di indirizzo politico approvati dal Consiglio Comunale sia in materia tariffaria e di bilancio, sia in materia di politica sportiva.
 4. I principali criteri da utilizzare ai fini della determinazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale sono i seguenti:
 - a. costi di gestione relativi a ciascun impianto;
 - b. grado di rilevanza della funzione sociale esercitata dall'impianto nel territorio in cui è ubicato;
 - c. tipologia delle discipline sportive praticabili nell'impianto;
 - d. grado di fruibilità sportiva della struttura;
 - e. periodo temporale interessato all'uso (esempio: differenziazione fra uso in giorni feriali e in giorni festivi oppure fra uso diurno o notturno);
 - f. politiche di promozione dello sport nei confronti di determinate categorie di utenti (esempio: disabili, bambini, giovani, istituzioni scolastiche, anziani, ecc.). Di regola per un uso degli impianti finalizzato allo svolgimento di attività extrasportive, le tariffe dovranno essere adeguatamente maggiorate.
 5. In relazione al criterio di cui al 4° comma, lettera a), le tariffe devono essere determinate in modo che la copertura percentuale dei costi di gestione degli impianti sia determinata almeno nella misura minima prevista dalla vigente normativa contabile degli Enti Locali.
 6. Le tariffe devono essere comunque soggette ad aggiornamento annuale sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
 7. Fra le tipologie tariffarie riservate agli utenti individuali, potranno essere previste forme di abbonamento a tariffa agevolata per l'uso continuativo dell'impianto, stabilendo la modalità di corresponsione anticipata della tariffa.
 8. La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti in casi eccezionali connessi allo svolgimento di manifestazioni od eventi di particolare interesse pubblico.
 9. L'uso delle palestre scolastiche in orario scolastico è gratuito per le scuole dell'infanzia statali, per le scuole primarie statali. L'uso degli impianti sportivi diversi dalle palestre scolastiche in orario scolastico per le predette scuole è gratuito solo se finalizzato allo svolgimento dell'attività curricolare.
 10. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Articolo 17 – Corresponsione delle tariffe

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste dagli articoli 18 e successivi (Titolo IV), la tariffa per l'uso dovuta dall'utente, di regola, è corrisposta al concessionario della gestione.
2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti individuali, di regola, è effettuato anticipatamente.
3. Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato entro i termini e con le modalità stabilite nel tariffario di cui all'art. 17, comma 2.

TITOLO IV - DISCIPLINA GENERALE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 18 – Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino è esercitata, di regola, in forma indiretta utilizzando le seguenti tipologie di modelli gestionali:

- a. concessione in uso e in gestione;
- b. concessione in gestione;
2. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali mediante concessioni in uso e in gestione, sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure stabilite nell'articolo 20.
3. Ai fini di quanto è previsto nel presente titolo, per società od associazione sportiva dilettantistica si intende qualunque società od associazione sportiva costituita secondo una delle forme societarie previste dall'art. 90, comma 17, della Legge n. 289 del 27.12.2002.
4. La gestione degli impianti sportivi di interesse di quartiere e delle palestre scolastiche è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche la cui attività sportiva è rivolta prevalentemente a favore del territorio in cui è ubicato l'impianto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure di selezione di cui all'art. 19.

Articolo 19 – Regole inerenti la concessione in gestione ed uso degli impianti sportivi di interesse di quartiere

1. La concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse di quartiere viene attribuita mediante provvedimento dirigenziale al soggetto risultato vincitore della relativa procedura di selezione ad evidenza pubblica.
2. La partecipazione alla selezione di cui al precedente comma è aperta a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. la società / associazione deve praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere, ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell'impianto principale del complesso e deve pertanto avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;
 - b. la società / associazione deve operare nell'area territoriale / quartiere in cui è ubicato l'impianto;
 - c. la società / associazione deve perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
 - d. la società / associazione deve essere dotata di uno statuto o atto costitutivo conforme alle previsioni di cui al successivo comma 4;
 - e. la società / associazione deve aver dichiarato di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
 - f. la società / associazione non deve essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
 - g. la società / associazione deve essere affiliata alle federazioni sportive nazionali ovvero agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e risultare regolarmente iscritta al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 20, della Legge 27.12.2002, n. 289.
3. Nel caso in cui la selezione sia andata deserta per mancanza di soggetti in possesso del requisito di cui al precedente comma, lettera b), la procedura di selezione sarà ripetuta escludendo l'obbligo del possesso del suddetto requisito. Nel caso in cui la procedura di selezione sia stata esperita senza risultato per assenza di società / associazioni sportive interessate all'uso dell'impianto e debba pertanto essere ripetuta allargando l'ambito dei potenziali concorrenti, tale ambito dovrà essere esteso alle Federazioni sportive, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e alle società ed associazioni sportive dilettantistiche prive dei requisiti di cui al precedente comma lettere a) e b).
4. Lo statuto o l'atto costitutivo della società od associazione sportiva dilettantistica candidata alla gestione di un impianto dovrà contenere le seguenti previsioni:
 1. assenza di scopi di lucro;
 2. democraticità della struttura organizzativa;
 3. elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 4. criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
 5. obblighi e diritti degli aderenti;

6. obbligo di redazione ed approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario;
7. modalità di approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario.
5. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione le Società od Associazioni:
 - a. che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
 - b. i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;
 - c. che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria;
 - d. che si trovino in una delle situazioni o condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006, n.163, che determinano l'esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni.
6. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Responsabile d'Area di un Avviso Pubblico di selezione finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione stessa, previa adozione da parte della Giunta Comunale, di un atto di indirizzo in materia di gestione dell'impianto sportivo interessato in cui siano esplicitati i criteri da osservare ai fini della salvaguardia della funzione sociale e sportiva dell'impianto e del rispetto delle esigenze del territorio in cui è ubicato. L'Avviso è pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.
7. Per le regole relative allo svolgimento delle procedure di selezione si dovrà far riferimento a quanto previsto nella normativa vigente in materia di concessioni e di appalti di servizi, nel Regolamento Comunale dei Contratti e negli eventuali atti di disciplina esecutiva del presente Regolamento approvati dalla Giunta Comunale.
8. La selezione della migliore offerta si effettua sulla base di una valutazione relativa alla qualità del progetto di gestione dell'impianto che verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:
 - a. qualità, sotto il profilo del merito tecnico, delle modalità di gestione dei singoli servizi da assicurare nell'impianto (esempi: apertura e chiusura, custodia diurna e controllo accessi, pulizia, manutenzione ordinaria, gestione della sicurezza e delle emergenze durante l'uso sportivo e/o le manifestazioni aperte al pubblico, ecc.);
 - b. quantità e qualità delle dotazioni di mezzi, attrezzature e materiali che si intendono porre a servizio della gestione dell'impianto;
 - c. qualificazione tecnica e sportiva del personale che si intende utilizzare nell'organizzazione dei servizi di gestione dell'impianto;
 - d. ulteriori criteri proposti dalla Giunta Comunale.
9. Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell'impianto sportivo garantendo:
 - a. l'apertura e la chiusura dell'impianto;
 - b. la custodia, il presidio degli impianti tecnologici e il controllo degli accessi e delle presenze;
 - c. gli allestimenti e il loro smontaggio degli allestimenti quando necessario;
 - d. la pulizia delle aree sportive e di tutti i locali e servizi dell'impianto;
 - e. il regolare pagamento delle bollette relative a tutte le utenze;
 - f. la manutenzione ordinaria dell'impianto in tutte le sue parti (salvo quelle espressamente escluse dal capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto), comprese le attrezzature sportive in dotazione allo stesso e i presidi previsti dal piano di sicurezza ed emergenza;
 - g. l'utilizzo pieno e regolare dell'impianto da parte dei concessionari in uso temporaneo e da parte del pubblico individuale nei casi in cui l'impianto è aperto anche al pubblico individuale;
 - h. ogni altro servizio od ogni altra attività espressamente previsti nel capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto.
10. La concessione, di regola, ha durata triennale ed è rinnovabile per un periodo massimo di tre anni, ove previsto dalla convenzione di disciplina del rapporto concessorio, fermo restando che la possibilità prevista al successivo art. 23, comma 2, sussiste anche per le concessioni di cui al presente articolo.

Articolo 20 – Regole inerenti la concessione in gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica

1. La concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica viene attribuita mediante:
 - a. affidamento diretto al soggetto sportivo (Società o Associazione sportiva dilettantistica secondo la definizione di cui all'art. 19, comma 4, ente di promozione sportiva, Federazione sportiva nazionale) che, nell'area territoriale del Comune di Mileto, risulti essere l'unico soggetto sportivo avente titolo ad esercitare le attività di concessione in uso e in gestione dell'impianto;
 - b. affidamento al soggetto sportivo (Società o Associazione sportiva dilettantistica secondo la definizione di cui all'art. 19, comma 4, ente di promozione sportiva, Federazione sportiva nazionale) risultato vincitore della relativa procedura di selezione ad evidenza pubblica riservata ai soggetti sportivi in tutti i casi nei quali non sussista il presupposto per ricorrere all'affidamento diretto di cui alla precedente punto 1.
2. Nel caso in cui la procedura di affidamento della concessione di cui al comma 1, punto b. non possa essere esperita per mancanza di soggetti interessati ovvero nel caso in cui sia stata esperita senza successo, si utilizzeranno le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa in materia di concessioni e/o appalti di servizi, aperte a qualunque concorrente in possesso dei requisiti fissati dal bando di gara.
3. Si ha titolo ad acquisire la qualificazione di candidato unico all'assegnazione della concessione in gestione e in uso mediante l'affidamento diretto di cui al comma 1, punto a, se l'aspirante concessionario risulta essere l'unico soggetto sportivo che, nel territorio del Comune di Mileto, svolge attività sportive dilettantistiche nella disciplina sportiva alla cui pratica è destinato in via esclusiva o prevalente l'uso dell'impianto ed è in grado di assicurare la conduzione sportiva dell'impianto e l'espletamento dei relativi servizi di gestione con i requisiti tecnici, la capacità organizzativa ed il livello di professionalità richiesti.
4. La qualificazione di candidato unico all'affidamento della concessione risulta da apposita istanza formulata dal soggetto interessato, dopo aver esperito la verifica diretta ad accertare
 - a) la sussistenza nel soggetto interessato dei requisiti di cui all'art. 19, comma 2;
 - b) l'effettiva sussistenza del presupposto di cui al precedente comma 3.
5. La dichiarazione d'intenti adottata ai sensi del comma precedente è resa pubblica con apposito avviso diffuso anche a mezzo stampa nel quale si invitano eventuali contro interessati che ritengano di aver titolo all'eventuale affidamento della concessione in gestione e in uso dell'impianto, a segnalare tale loro interesse entro un termine perentorio non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso. Ove pervengano tali segnalazioni di interesse e le stesse risultino fondate, sarà avviata la procedura di selezione di cui al comma 1, lettera b). Qualora, invece, non pervenga alcuna segnalazione da parte di contro interessati entro il termine prescritto ovvero si riscontri l'infondatezza delle eventuali segnalazioni pervenute, si potranno in essere gli atti necessari per l'affidamento diretto della concessione.
6. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del Responsabile d'Area competente per lo Sport di un Avviso Pubblico di selezione, pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:
 - tipologia, ubicazione e destinazione d'uso sportivo dell'impianto;
 - tipologia dei servizi di gestione richiesti e indicazione delle tipologie di oneri posti a carico del concessionario;
 - vincoli organizzativi da rispettare nella gestione;
 - facoltà esercitabili dal concessionario;
 - eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
 - termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.
7. Per le regole concernenti lo svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 1 e la disciplina del rapporto concessorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 20.

Articolo 21 – Norme comuni a tutte le concessioni in gestione

1. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto affidato in concessione, fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo (pubblicità, bar-ristoro, ecc.) ovvero specifici servizi previsti in quell'impianto e preventivamente disciplinati dal capitolato/contratto di concessione.
2. Le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione possono essere corredate, ove ciò sia previsto dagli atti della procedura di selezione o di gara, da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell'impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In tale caso la durata della convenzione non può essere inferiore a quella prevista per la realizzazione del progetto.
3. Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse alla scadenza della concessione e rimarranno di proprietà del concessionario salvo diversa pattuizione.
4. Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell'ente titolare della concessione, la concessione può cessare anticipatamente a seguito di:
 - recesso unilaterale;
 - risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale grave, in conformità alle regole fissate in convenzione;
 - revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:
 - a. omessa presentazione del rendiconto di gestione;
 - b. accertato occultamento di avanzi di gestione;
 - c. esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocimento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
 - d. violazione del divieto di cessione della concessione;
 - e. violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
 - f. carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
 - g. ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo al di fuori delle finestre di chiusura o sospensione dei servizi concordate con il Comune;
 - h. conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
 - i. altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.
6. L'Amministrazione Comunale ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del termine di preavviso indicato nell'atto di concessione, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):
 - a. motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
 - b. situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
 - c. perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsti dal presente regolamento;
 - d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Mileto o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione Comunale.
7. Il diritto di recesso anticipato dal rapporto di concessione è riconosciuto al concessionario solo nell'ipotesi in cui il relativo ente, società o associazione abbia deciso il proprio scioglimento.
8. In tutte le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione devono essere specificati i diversi uffici comunali incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art.5, comma 4, lettera g).

Articolo 22 – Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità

1. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e del Regolamento d'uso dell'impianto oggetto della concessione.
2. Il concessionario della gestione, al fine di garantire l'integrità, la buona conservazione e la funzionalità dell'impianto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso, delle attrezzature sportive in esso presenti e di quanto altro faccia parte della sua dotazione.
3. Al fine di esercitare efficacemente le funzioni di vigilanza di cui al presente articolo, il concessionario gode delle medesime facoltà attribuite al personale comunale di cui all'art. 16, commi 1 e 2.
4. La responsabilità per danni arrecati all'impianto ovvero a persone o cose anche di terzi in conseguenza dell'uso dell'impianto ricade sul soggetto titolare della concessione in uso temporaneo dell'impianto, fermo restando che tale responsabilità si estende al concessionario della gestione ove si accerti che l'evento dannoso si è verificato anche a causa del mancato esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo.

TITOLO V - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

CAPO I - CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE

Articolo 23 – Concessione di contributi per attività sportive

1. Il Comune può concedere contributi per attività, iniziative e manifestazioni di carattere sportivo allo scopo di:
 - a. favorire la diffusione della pratica sportiva fra i cittadini e l'adozione di stili di vita che influenzino positivamente lo stato di salute della popolazione, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e agli anziani;
 - b. incoraggiare la diffusione dei valori contenuti nel fenomeno sportivo visto come impulso alla sana e naturale competizione, al miglioramento delle proprie condizioni e prestazioni psicofisiche, alla socializzazione, alla solidarietà, all'accoglienza, al rispetto delle regole, alla lealtà nei confronti dell'avversario, ad una dimensione ludica e gioiosa della vita, alla pacifica convivenza fra tutti i popoli della terra, ad offrire occasioni ed opportunità di impegno e di affermazione per tutti, a cominciare dai soggetti in condizioni di maggiore svantaggio personale e sociale;
 - c. valorizzare i risultati positivi conseguiti da società, associazioni, gruppi sportivi e relativi atleti, attraverso le rispettive attività rivolte alla popolazione locale;
 - d. incentivare la pratica, nel proprio ambito territoriale, di tutte le discipline sportive, comprese quelle ritenute minori;
 - e. contribuire allo svolgimento ed al successo di manifestazioni, iniziative ed eventi di carattere sportivo che valorizzino la Città di Mileto e la sua immagine sportiva in Calabria, in Italia e nel mondo.
2. E' esclusa la possibilità di concedere contributi a società sportive che perseguano fini di lucro, salvo il caso in cui la richiesta di contributo sia stata formulata con riferimento ad una singola e specifica iniziativa in ambito sportivo e tale iniziativa sia realizzata senza fini di lucro.

Articolo 24 -Condizioni necessarie per l'ammissibilità e l'erogabilità del contributo

1. L'ammissibilità al contributo, è determinata per ciascuna istanza dalla conformità del quadro previsionale delle entrate e delle spese relative all'attività od iniziativa oggetto dell'istanza stessa alle seguenti regole:
 - a. il contributo è ammissibile nel caso in cui l'importo totale delle entrate previste non superi l'importo totale delle spese ammissibili previste;
 - b. non sono considerate spese ammissibili: il disavanzo risultante dall'esercizio dell'anno precedente, le spese consistenti in compensi o rimborsi erogati sotto qualsiasi forma per prestazioni effettuate a

qualunque titolo da soci, dipendenti o collaboratori nella misura in cui risultino sproporzionati o ingiustificatamente elevati rispetto al tipo e alle caratteristiche dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata, le spese ritenute non pertinenti o non giustificate rispetto all'attività o all'iniziativa per le quali è richiesto il contributo; sono invece considerate sempre ammissibili le spese relative ai costi di utilizzo di locali ed impianti destinati allo svolgimento dell'attività, le spese per l'acquisto di materiale sportivo, le spese per la gestione della sicurezza durante l'uso degli impianti ed ogni altro onere di tipo istituzionale ovvero strettamente funzionale all'attività od iniziativa oggetto della domanda di contributo.

2. Il contributo è erogato di regola in due soluzioni: un acconto pari al 50% dell'ammontare del contributo assegnato e il saldo, erogato subordinatamente all'esito positivo della verifica del rendiconto e della relazione illustrativa dell'attività svolta. L'ammontare del contributo può essere rideterminato in funzione delle risultanze del rendiconto consuntivo.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Comune è legittimato a chiedere la presentazione della documentazione giustificativa relativa alle spese e alle entrate risultanti dal quadro previsionale e della ulteriore documentazione di carattere contabile e fiscale che comprovi la veridicità del rendiconto presentato. La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta dal Comune ai sensi del presente comma comporta la revoca del contributo assegnato.
4. È esclusa l'ammissibilità di istanze di contributo presentate da parte di soggetti che risultino debitori nei confronti del Comune nell'ambito di pregressi rapporti contrattuali ovvero a seguito di precedenti concessioni di contributi o, infine, in relazione al mancato pagamento di tariffe per l'uso di impianti sportivi comunali.
5. Per le iniziative ad hoc di carattere sportivo, è consentita la presentazione della domanda di contributo in qualunque periodo, purché in data antecedente di almeno 30 giorni a quella di inizio della manifestazione od attività.

Articolo 25 – Criteri per la quantificazione dei contributi per attività sportive

1. La quantificazione dei contributi per attività sportive di carattere continuativo e per specifiche iniziative in ambito sportivo è effettuata prendendo in considerazione i parametri specificati nella Tabella di cui all'Allegato C. La Giunta Comunale, può adottare, con proprio atto deliberativo, una direttiva applicativa del presente articolo nella quale i parametri precisati nella Tabella dell'Allegato C ed i relativi valori e/o indicatori possono essere combinati e valorizzati in vario modo in funzione degli obiettivi di politica sportiva che si intendono perseguire.
2. In assenza della suddetta direttiva la quantificazione dei contributi sarà effettuata sulla base dei risultati ottenuti da ciascuna istanza a seguito dell'esame delle condizioni soggettive del richiedente e delle caratteristiche dell'attività svolta effettuato rispetto a quanto previsto per ciascuno dei parametri della Tabella di cui all'Allegato C.

Articolo 26 – Altre forme di sostegno alle attività sportive

1. L'Amministrazione Comunale sostiene le attività sportive che si svolgono nel territorio comunale ed interessano la popolazione residente mediante le seguenti altre forme di intervento:
 - a. concessione di contributi finanziari per progetti pluriennali di particolare interesse per la Città e per l'Amministrazione, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale e stipula di apposita convenzione;
 - b. concessione del patrocinio per manifestazioni sportive di rilevante interesse sportivo, turistico o sociale per la Città nei termini stabiliti, caso per caso, con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
 - c. concessione della collaborazione a manifestazioni sportive di rilevante interesse sportivo, turistico o sociale per la Città nei termini stabiliti, caso per caso, con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
 - d. concessione diretta a cura dell'Assessore competente per lo Sport di targhe, coppe e altri oggetti di rappresentanza, volti a simboleggiare la partecipazione dell'Ente Comunale all'evento sportivo ovvero di omaggi mirati ad incentivare la diffusione della pratica sportiva negli impianti comunali;
 - e. gemellaggi fra associazioni e gruppi sportivi della città ed associazioni e gruppi sportivi operanti in altre città italiane e straniere, mediante accordi di reciproca collaborazione con i Comuni interessati,

- in relazione a particolari iniziative sportive o di promozione dello sport;
- f. istituzione di una banca dati cittadina e di un circuito informativo, anche mediante il sito Internet del Comune ed in collaborazione con tutti i soggetti interessati, su attività, associazioni ed eventi sportivi locali.
2. L'Amministrazione Comunale può organizzare e gestire, in forma diretta o indiretta, manifestazioni o iniziative a contenuto sportivo o di promozione dello sport, al fine di valorizzare i propri impianti sportivi, di favorire la diffusione della pratica sportiva in ambito scolastico e giovanile, di sostenere l'uso sportivo di aree attrezzate e non attrezzate, di incoraggiare l'associazionismo sportivo e la partecipazione di tutti i cittadini allo sport attivo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27- Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
- a. per l'utilizzazione degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici alle Leggi 517/1977, 23/1996 e 289/2002;
 - b. per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge 91/1981;
 - c. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni Sportive e del CONI;
 - d. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente agli Enti di Promozione Sportiva;
 - e. per la ripartizione delle competenze fra gli organi comunali alle norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e allo Statuto del Comune di Mileto;
 - f. per le concessioni in gestione alla normativa vigente in materia di concessioni di servizi, a quella vigente in materia di appalti in quanto applicabile alle concessioni di servizi ed alle disposizioni del Codice Civile, per quanto alle stesse applicabili;
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe, al pagamento dei corrispettivi e alla riscossione dei canoni, non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Articolo 28 – Norme transitorie, entrata in vigore ed abrogazione di norme

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
- 2. Le convenzioni pluriennali che disciplinano i rapporti derivanti dalle concessioni già affidate alla data di approvazione del presente regolamento restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.
- 3. E' abrogato il Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi della Città di Mileto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19 dicembre 2005.

Allegato A al Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport del Comune di Mileto

CLASSIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA' DI MILETO

(Art. 3, comma 9 del Regolamento per la Gestione degli Impianti Sportivi)

IMPIANTI DI INTERESSE CITTADINO

Campo comunale di calcio - Mileto

IMPIANTI DI INTERESSE DI QUARTIERE

Palestra Scuola elementare Morabito – Mileto

Campo di calcetto – San Giovanni

Campo calcetto - Paravati

Campo di calcetto Comparni;

IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Area giochi - località Lenza Adella;

Centro sportivo polivalente - Paravati

Area giochi (anfiteatro, campo calcetto/tennis e area a verde)

Allegato B al Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport del Comune di Mileto

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI

N.	Criterio di Valutazione	Elemento di Valutazione	Punteggio	Max	Min
1	Natura dell'attività da svolgere nell'impianto sportivo.	1. Attività sportiva (professionistica o dilettantistica)	5	5	
		2. Attività di primo avviamento allo sport	4		
		3. Attività motoria finalizzata al soddisfacimento di esigenze terapeutiche o di <i>wellness</i> e destinata ad anziani (convenzionalmente identificati con i soggetti dai 65 anni in su) o a soggetti che necessitano di cure riabilitative	3		
		4. Attività motoria (anche a carattere ricreativo) destinata a tutti.	2		
		5. Attività statiche (non collegata ad alcuna disciplina sportiva e ad alcuna pratica motoria)	1		1
2	Tipologia dell'attività sportiva da svolgere nell'impianto sportivo	1. Professionistica	2	2	
		2. Dilettantistica	1		1
3	Affiliazione a Federazione o Ente riconosciuta/o dal CONI	1. Sì	2	2	
		2. No	1		1
4	Tipologia di campionato a cui si partecipa	1. Federale europeo.	4	4	
		2. Federale nazionale	3		
		3. Organizzato da EPS	2		
		4. Non riconosciuto da alcun organismo sportivo	1		1
5	Livello territoriale del campionato a cui si partecipa	1. Internazionale	6	6	
		2. Nazionale	5		
		3. Interregionale	4		
		4. Regionale	3		
		5. Provinciale / Subprovinciale	2		
		6. Cittadino	1		1
6	Oggetto dell'attività del Soggetto Richiedente (secondo Statuto)	1. Esclusivamente sportiva	3	3	
		2. Mista (sportiva e non sportiva)	2		
		3. Non sportiva	1		1
7	Sede del Soggetto richiedente.	1. Ubicata nel territorio comunale	3	3	
		2. Ubicata nel territorio di comuni contermini	2		
		3. Ubicata in territorio diverso da 1. e 2.	1		1
8	Durata complessiva del periodo di utilizzo dell'impianto sportivo	1. Coincidente con l'anno di attività sportiva	4	4	
		2. Inferiore all'anno di attività sportiva, ma non inferiore ad un semestre.	3		
		3. Inferiore ad un semestre, ma non inferiore ad un trimestre	2		
		4. Inferiore ad un trimestre	1		1

9	Attività sportiva rivolta prevalentemente all'infanzia e/o al settore giovanile	1. Si	2	2	
		2. No	1		1
10	Correlazione funzionale fra la disciplina sportiva oggetto dell'attività da svolgere nell'impianto e la naturale destinazione d'uso sportivo dello stesso.	1. Sussistente	2	2	
		2. Non sussistente	1		1
11	Disponibilità da parte del Soggetto Richiedente di ulteriori impianti o spazi sportivi non appartenenti al Comune	1. Nessuna disponibilità di altri spazi	3	3	
		2. Disponibilità ridotta di altri spazi	2		
		3. Disponibilità ampia di altri spazi	1		1

TOTALE	36	11
---------------	-----------	-----------

Nota.

In presenza di due o più istanze di concessione d'uso temporaneo di un impianto sportivo relative al medesimo periodo temporale o alla medesima fascia oraria sarà formata una graduatoria il cui ordine sarà determinato in base al punteggio ottenuto da ciascun richiedente (il punteggio massimo è 36, il punteggio minimo è 11).

Allegato C al Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport del Comune di Mileto

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE DI CARATTERE CONTINUATIVO

N	Criterio Valutazione	Parametro	Punteggio	Max	Min
A 1	Tipologia dell'attività oggetto dell'istanza di contributo.	1. Attività sportiva individuale o di squadra praticata a livello professionistico o dilettantistico	9	9	0
		2. Attività sportiva di avviamento allo sport a o di tipo amatoriale comunque riconosciuta dalle Federazioni sportive o dagli enti di promozione sportiva, specialmente se rivolta a bambini e ragazzi.	7		
		3. Attività formativo-tecnica per lo sport (formazione tecnici, arbitri, giudici di gara, ecc.) ed attività motorie destinate a soddisfare esigenze di fitness, wellness, erapeutiche e ludico-ricreative proprie di soggetti anziani e/o con necessità di recupero fisiologico delle funzioni dei diversi apparati del corpo.	5		
		4. Attività motorio-ricreativa rivolta a tutti.	3		
		5. Attività celebrative, di studio, sensibilizzazione e simili, comunque prive di contenuti che comportino il movimento fisico, finalizzate alla promozione ovvero alla conoscenza storica dello sport e degli atleti calabresi.	1		0
A 2	Affiliazione a Federazione o Ente riconosciuta/o dal CONI.	1. SI	5	5	
		2. NO	0		0
		2. Impegno diretto in attività di campionato federale (o in tornei) di livello interregionale o regionale.	5	5	
		3. Impegno diretto in attività di campionato federale (o in tornei) di livello provinciale, giovanile o CAS.	4		
		4. Impegno diretto in attività di campionato federale (o in tornei) di livello amatoriale ovvero in attività organizzate da enti di promozione sportiva.	3		
		5. Impegno in attività sportive organizzate non identificabili in attività di campionato.	2		2
A.4	Impegno in favore dell'attività giovanile	1. SI	6	6	
		2. NO	0		0
Totale A				25	0
B.1	Longevità e continuità organizzativa.	1. Numero complessivo di anni di svolgimento di attività sportiva nel territorio comunale senza interruzioni o con interruzioni di breve durata.		6	0
B.2	Consistenza e complessità organizzativa	1. Numero di atleti praticanti		6	0
		2. Numero di discipline sportive praticate		3	0
B.3	Tendenza all'espansione o alla contrazione delle attività sportive.	1. Numero di atleti praticanti (alla data di presentazione della domanda di contributo) in più o in meno rispetto al medesimo dato riferito all'anno di attività sportiva immediatamente precedente.		10	0
B.4	Impegno in favore dell'attività giovanile.	1. Rapporto tra il numero complessivo di atleti praticanti appartenenti alle fasce d'età dei bambini (5- 11 anni) e dei ragazzi (11-16 anni) e il numero complessivo degli atleti appartenenti alla Società richiedente.		10	0
B.5	Impegno in favore di categorie deboli	1. Rapporto tra il numero di atleti praticanti diversamente abili e il numero complessivo degli atleti praticanti.		10	0

	o svantaggiate.	2. Rapporto tra il numero di atleti praticanti anziani (di età pari o superiore ai 65 anni) e il numero complessivo di atleti praticanti.		10	0
		3. Rapporto tra il numero di iniziative sportive aperte o dedicate specificamente ai soggetti in situazioni di svantaggio psicofisico e il numero complessivo di iniziative sportive organizzate dalla Società richiedente.		10	0
B.6	Attività sportiva svolta a beneficio della popolazione residente.	1. Rapporto tra il numero di atleti praticanti residenti a Mileto e il numero complessivo di atleti praticanti.		10	0
Totale B				50	0

TOTALE		100	0
---------------	--	------------	----------

CONTRIBUTI PER SPECIFICHE INIZIATIVE IN AMBITO SPORTIVO.

N	Criterio Valutazione	Parametro	Punteggio	Max	Min
1	Capacità attrattiva dell'iniziativa	1. Numero di atleti partecipanti in assoluto.		5	0
		2. Numero di atleti partecipanti provenienti da altre regioni o Stati.		5	0
		3. Manifestazione con presenza di pubblico. 5 0		5	0
		4. Flussi di pubblico sportivo richiamati dall'iniziativa		5	0
		5. Impatto positivo sull'immagine della città sotto il profilo sportivo		5	0
		6. Impatto positivo sulla città sotto il profilo turistico ed economico.		5	0
		7. Numero di bambini partecipanti (6/11 anni)		5	0
		8. Numero di ragazzi partecipanti (11/16 anni).		5	0
		9. Numero di atlete partecipanti.		5	0
		10. Numero di atleti diversamente abili partecipanti		5	0
2	Carattere ricorrente o sporadico dell'iniziativa.	1. Alle manifestazioni una tantum è attribuita una valutazione inferiore rispetto alle manifestazioni a carattere periodico che contribuiscono a caratterizzare il profilo sportivo della città.		10	0
3	Durata dell'iniziativa.	1. Il risultato della valutazione sarà migliore in rapporto alla maggiore o minore ampiezza della durata della manifestazione.		5	0
4	Forme di collaborazione o collegamento con le istituzioni scolastiche.	1. Le iniziative le cui modalità organizzative e gestionali siano state preventivamente concordate con l'istituzione scolastica e siano state attuate assieme a quest'ultima riceveranno una valutazione migliore rispetto alle altre che non presentano questa caratteristica.		5	0
5	Forme di collaborazione o collegamento con l'Amministrazione Comunale.	1. Le iniziative le cui modalità organizzative e gestionali siano state preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale e siano state attuate con la collaborazione di quest'ultima riceveranno una valutazione migliore rispetto alle altre che non presentano questa caratteristica.		10	0
6	Affidabilità soggettiva del richiedente.	1. L'affidabilità del richiedente è valutata sulla base dell'esito di precedenti iniziative e di altri elementi relativi alla capacità organizzativa dimostrata dallo stesso in occasione di iniziative analoghe a quella oggetto dell'istanza di contributo.		10	0
7	Contenuto innovativo o sperimentale dell'iniziativa.	1. Criteri innovativi di utilizzazione di aree ed impianti sportivi in funzione di una loro valorizzazione o di un uso più efficiente ed efficace degli stessi.		10	0

TOTALE		100	0
---------------	--	------------	----------